



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ALTAMURA**

Cod. Mec. BAIS02200R

I.T.G. "P. L. Nervi"
Viale Padre Pio da Pietrelcina. s.n.
70022 Altamura – BA
Cod. Mec. BATL02201D
Presidenza 080 3149864
Segr. Tel. 080 3147459 - Fax 080 3144161

Distretto Scolastico n. 7
Codice Fiscale 91017030726
ccp n. 21424700

www.nervigalilei.gov.it
Email: bais02200r@istruzione.it
P.E.C.: bais02200r@pec.it

I.T.I.S. "G. Galilei"
Via Parisi - Polivalente
70022 Altamura – BA
Cod. Mec. BATF022019
Tel. e Fax 080 3147426

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO
A.S. 2014-2015**

**TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE DELLE COMPONENTI
SCOLASTICHE**

Art.1

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. Il presente Regolamento, in armonia con i principi costituzionali e le norme statali, nasce dall'ampia condivisione dei principi in esso contenuti e garantisce relazioni costruttive tra le diverse componenti della Scuola e la partecipazione di tutti al processo di formazione e di apprendimento. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" D.P.R. n° 249 del 24/06/1998, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche del 1999 e del D.P.R. n 235/2007.

La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo". Attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva secondo le modalità definitive dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo" ogni componente si impegna ad osservare ed a far osservare il presente Regolamento, che secondo la prassi istituzionale è adottato dal Consiglio d'Istituto ed ha pertanto carattere vincolante. Il Regolamento d'Istituto è uno strumento a carattere formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Esso potrà essere modificato solo all'inizio di un nuovo anno scolastico con delibera motivata del Consiglio d'Istituto.

ALLEGATI:

- N.1- Regolamento Consiglio di Istituto
- N.2- Regolamento delle Assemblee di Istituto e Comitato studentesco
- N.3- Regolamento dei Laboratori

TITOLO II - USO DEGLI SPAZI COMUNI - DIVIETO DI FUMARE – USO CELLULARI

Art. 2

Al fine di realizzare il pieno raggiungimento delle finalità educative ed una reale integrazione della comunità scolastica con la più ampia comunità sociale e civica, l'Istituto, compatibilmente con le proprie esigenze, mette a disposizione i propri locali per attività professionali, culturali e ricreative organizzate dagli studenti e dagli altri operatori scolastici, previa delibera del Consiglio di Istituto.

In tutti i locali della scuola è tassativamente vietato fumare, anche durante i minuti di intervallo. Il presente divieto è rivolto a tutti gli operatori scolastici ed agli studenti. La Dirigenza Scolastica individua i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. In aggiunta alle predette, saranno applicate ulteriori sanzioni di natura disciplinare, dopo aver effettuato due avvertimenti a chi fuma nei locali scolastici.

Nelle aule scolastiche e nei laboratori, durante l'attività didattica, è vietato l'uso dei telefoni cellulari, i quali dovranno essere tenuti generalmente spenti. Il divieto è rivolto a docenti e studenti. Può essere consentito l'uso, dietro autorizzazione del docente presente in aula, solo in casi di assoluta necessità ed in via del tutto eccezionale.

E vietato l'ingresso arbitrario degli studenti nei locali della Sala Docenti.

ALLEGATI

- N.3 - Regolamento Uso dei Laboratori INFORMATICA , CAD, MULTIMEDIALE
- Regolamento palestra
-
-

TITOLO III - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

Art. 3

Tutti devono rispettare ed impegnarsi attivamente nella conservazione dei beni della scuola e devono adoperarsi affinché nessun danno sia ad essi arrecato. Nei casi di danneggiamento delle strutture o di danneggiamento, smarrimento o sottrazione di beni della scuola i responsabili saranno tenuti singolarmente o collettivamente a risarcire il danno, non escludendo sanzioni disciplinari o conseguenze penali. In mancanza dell'individuazione di responsabilità personali, onde evitare comportamenti omertosi sarà tenuta al risarcimento e a subire le relative sanzioni disciplinari l'intera classe. Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori consegnano, dopo aver verificato le condizioni delle strutture e degli arredi, le aule agli studenti delle diverse classi, che ne assumono pienamente la responsabilità per ciò che è stato detto al precedente Art.1.

Le aule, in assenza degli studenti della classe (in modo particolare durante le esercitazioni pratiche) devono essere chiuse dal personale in servizio nei piani. In caso di sottrazione di materiale didattico di proprietà degli alunni all'interno delle classi, accertata l'effettiva sparizione durante le ore scolastiche, saranno tenuti a provvedere al risarcimento i responsabili. In mancanza dell'individuazione di questi, sarà tenuta al risarcimento l'intera classe, fatte salve le sanzioni disciplinari.

TITOLO IV - VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA

Art. 4

Il personale tecnico ed ausiliario in servizio nell'Istituto è munito di cartellini identificativi. Il personale di portineria consentirà l'accesso di eventuali visitatori ai locali della scuola solo dopo aver verificato l'esistenza di giustificati motivi.

TITOLO V- VIGILANZA SUGLI ALUNNI, RITARDI INGRESSO E GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

Art.5

Gli alunni entrano in aula alle ore 8.00 al suono della campana, il personale docente dovrà trovarsi in aula prima dell'inizio delle lezioni. Durante le ore di lezione l'insegnante può autorizzare l'uscita temporanea dalla classe ad un solo alunno per volta e soltanto per giustificati motivi, a partire dalle ore 10:00. Le uscite temporanee non sono consentite nell'ora successiva all'intervallo salvo accertato bisogno.

Durante le uscite temporanee, gli alunni non devono sostare nei corridoi, e devono ritornare in classe in modo solerte, entro i 3 minuti. .

Al fine di non arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni non possono chiedere di conferire con compagni di altre classi. Durante il cambio dell'ora, gli studenti devono attendere in classe il docente dell'ora successiva. È obbligo del docente annotare sul registro di classe i nominativi degli alunni che si sono allontanati ingiustificatamente e la reiterazione di note relative andrà sanzionata. Gli spostamenti dei docenti da un'aula all'altra dovranno avvenire in tempi adeguati alle distanze da percorrere e comunque in modo celere.

Durante l'intervallo delle lezioni, il personale in servizio vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni dalle aule avviene sotto la sorveglianza del personale docente in servizio.

Il dovere di vigilare sugli alunni durante la permanenza a scuola e durante l'ingresso e l'uscita spetta anche al personale ausiliario, in particolar modo quando, per qualunque motivo, possa mancare il personale docente.

Ari. 6

Libretto personale dello studente

Ad inizio di ogni anno scolastico, agli studenti è consegnato un libretto personale per le annotazioni relative ai ritardi, alle uscite anticipate ed alle giustificazioni delle assenze. Il libretto deve essere ritirato dal genitore esercente la patria potestà, dall'alunno maggiorenne capofamiglia presso gli uffici della Segreteria Alunni. Tale libretto deve sempre accompagnare lo studente, che risponde della sua custodia e della sua regolare tenuta. Eventuali abrasioni, cancellature o contraffazioni dello stesso costituiscono infrazione disciplinare.

Art. 7

Ingressi in ritardo- Intervallo

Gli alunni che arriveranno in ritardo saranno ammessi alle lezioni sino alle ore 8.15 previa autorizzazione dell'insegnante della prima ora, che annoterà il ritardo sul registro di classe. Gli alunni che arriveranno dopo le ore 8.15 saranno ammessi in classe con obbligo di giustificazione successiva, da parte del genitore. Particolari deroghe verranno concesse nei casi opportunamente documentati. Gli alunni potranno cumulare sino ad un massimo di 3 ritardi al mese (facilmente verificabili dal prospetto

allegato al registro di classe). Il docente coordinatore della classe che ha rilevato il superamento del numero massimo di ritardi comunicherà il dato alla famiglia .

L'intervallo delle lezioni ha la durata di 10 minuti, dalle ore 10.55 alle ore 11.05. Gli alunni che arriveranno in classe dopo le ore 11.05 saranno annotati sul registro di classe.

Art. 8

Uscite anticipate

Le uscite anticipate saranno concesse eccezionalmente per comprovati motivi.

I permessi di uscita anticipata sono concessi su richiesta firmata dai genitori formulata su apposito modello. Le richieste dovranno essere presentate al Dirigente scolastico prima dell'orario di inizio delle lezioni. Non sono ammesse più di tre uscite anticipate per quadrimestre e verranno registrate sul registro di classe.

Art. 9

Assenze e giustificazioni

La frequenza della scuola è obbligatoria. La riammissione alle lezioni può avvenire esclusivamente con giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci apposta sull'apposito libretto.

Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni previa autorizzazione scritta da parte dei genitori e annotata sul libretto stesso. Le assenze dall'attività didattica devono essere giustificate il giorno successivo all'assenza. L'alunno sprovvisto di giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe, ma il docente annoterà sul registro di classe l'obbligo di giustificare. Perdurando la mancanza della giustificazione per più giorni, il docente coordinatore, pur ammettendo l'alunno in classe, ha l'obbligo di convocare i genitori. Per le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi, oltre alla normale giustificazione è necessario esibire un certificato del medico curante che dichiara che l'alunno può essere riammesso a scuola. In considerazione dell'obbligo di tutela della salute pubblica. In assenza di tale certificazione l'alunno non verrà riammesso in classe. Nel caso in cui gli alunni cumulino oltre otto giorni di assenza per mese, il Coordinatore del Consiglio di Classe informerà con apposita comunicazione i genitori. Le assenze collettive (quelle che riguardino almeno i due terzi della classe) vanno in ogni caso giustificate.

TITOLO V - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 10

Diritti degli studenti

I diritti degli studenti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente, volta ad individuare i propri punti di forze di debolezze e a migliorare il proprio rendimento.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare :

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;
- la salubrità la sicurezza degli ambienti adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

TITOLO VI – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 11

Regole di comportamento degli alunni

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Gli alunni devono mantenere comportamenti corretti ed astenersi da comportamenti che possano pregiudicare le strutture, le attrezzature, la pulizia e il decoro della scuola.

Gli alunni devono assolutamente evitare comportamenti che volontariamente e ripetutamente disturbano lo svolgimento delle lezioni. Gli alunni devono essere rispettosi verso tutto il personale della scuola, docente e non docente, e verso i compagni.

Sono in ogni modo vietati atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

La vigilanza sul comportamento degli alunni è assicurata dal personale docente, dagli addetti al servizio dei piani e dal personale tecnico che coadiuva i docenti nell'attività didattica professionale.

Eventuali e motivate contestazioni da parte degli studenti in relazione ai rapporti o ai comportamenti del personale docente, tecnico o ausiliario devono essere rivolte esclusivamente al Dirigente Scolastico, motivate e per iscritto.

Tutte le norme relative a tale Titolo vanno osservate non soltanto all'interno dei locali della scuola, ma anche durante lo svolgimento di tutte le attività, obbligatorie e non, previste dal curriculum (*visite guidate, stages professionali, viaggi d'istruzione, ...), come pure nelle immediate vicinanze dell'Istituto. Gli alunni sottoposti a provvedimenti disciplinari per mancanze gravi nei confronti di persone o cose all'interno dell'Istituto (offese, minacce, comportamenti violenti, atti lesivi dell'altrui incolumità, atti di danneggiamento delle strutture o delle attrezzature), o per comportamenti qualificati come reati, saranno esclusi dalla partecipazione a tutte le attività extrascolastiche di cui sopra. *

TITOLO VII - NORME DISCIPLINARI –SANZIONI

Art. 12

Le norme qui contenute si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. n.249/98 n. 249 modificato dal DPR 21 novembre 2007 , n. 235

Infrazioni disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione dei profitti.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili della violazione la loro responsabilità, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.

All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività di natura sociale, culturale in ogni caso a vantaggio della comunità scolastica..

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola non può superare i 15 giorni. L'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento, può prevedere un periodo definito superiore ai 15 giorni o un periodo di tempo indeterminato solo nell'ipotesi di un reato grave o di esistenza e permanenza di grave pericolo per la comunità scolastica.

L'Istituzione scolastica individua come penalizzanti i seguenti comportamenti:

1. gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica e/o inosservanza continua degli impegni di studio individuali e/o collettivi;
2. comportamenti intolleranti o irrispettosi od offensivi o violenti nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
3. mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza e dei regolamenti interni;
4. comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza propria ed altrui, nonché l'integrità delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e di ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola;
5. violazioni di leggi amministrative, civili, o penali.

Art. 13

Sanzioni

La violazione dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento scritto
- b) ammonizione scritta
- c) allontanamento dalla comunità scolastica

a) **L'avvertimento scritto** è irrogato dal **docente** con nota, in caso di inosservanza dei doveri scolastici quali disimpegno, disturbo, disinteresse palese o con assenze ingiustificate; sul registro di classe e consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.

b) **L'ammonizione scritta** è comminata dal **Dirigente Scolastico** in caso di recidiva, di violazione del regolamento interno, di danni ai beni della scuola e di fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Il provvedimento sarà comunicato alla famiglia e inserito nel fascicolo personale dello studente.

c) **L'allontanamento** è comminato dal **Consiglio di Classe**, riservato alla sola componente docenti e consiste nella sospensione temporanea per **periodi non superiori a 15 giorni** dal diritto di frequenza della scuola disposta in caso di gravi fatti che pregiudichino il regolare svolgimento dell'attività scolastica, per offese arrecate alle persone, alle istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, alle religioni, per comportamenti violenti e per fatti che pongano in pericolo l'incolumità delle persone o rechino gravi danni alle strutture per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme regolamentari.

- In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta e incompatibile la presenza dello studente in classe, il Dirigente può predisporre, in caso di estrema urgenza i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno ratificare il provvedimento del Dirigente.

Per sanzioni durante gli Esami di Stato sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame.

Art. 14

Organo di Garanzia

E' garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia che decide nel termine di 10 giorni.

L'Organo di Garanzia è costituito da una commissione composta da 1 docente, 1 studente ed un genitore designato dal Consiglio d'Istituto, che li può scegliere anche tra i propri componenti o su proposta del Comitato studenti, del Comitato genitori e del Preside, nominandoli nella prima riunione del Consiglio all'inizio di ogni anno scolastico. La Commissione resta in carica per la durata di un intero anno scolastico ed è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Il provvedimento disciplinare finale deve essere sempre motivato e, ad eccezione della sanzione dell'ammonizione privata o in classe, deve essere comunicato integralmente e per iscritto ai genitori o rendendolo visibile sul registro elettronico.

La Commissione interviene anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto degli studenti e delle studentesse e del seguente regolamento.

Art. 15

Impugnazione

Contro ogni provvedimenti disciplinari che comminano la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, il ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, il quale decide in merito in via definitiva sentita la sezione del Consiglio provinciale scolastico competente per la scuola secondaria superiore.

TITOLO VIII – RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Art. 16

Visite guidate e Viaggi di Istruzione

Le uscite didattiche e i viaggi fanno parte integrante del percorso didattico.

Le deliberazioni relative alle visite e ai viaggi di istruzione devono essere assunte dai Consigli di classe, i quali individuano le mete in funzione di finalità culturali ed educative, integrandole nella programmazione didattica delle rispettive classi.

I Consigli di classe, per i viaggi di istruzione, devono individuare i docenti accompagnatori

Una classe non può compiere più di un viaggio d'istruzione nel corso dell'anno scolastico.

Al viaggio d'istruzione devono partecipare almeno il 50% degli allievi componenti ogni singola classe.

Le deliberazioni assunte dai Consigli di classe circa i viaggi di istruzione, devono essere approvate dal Consiglio d'Istituto che emana, compatibilmente con le disponibilità, anche le disposizioni relative agli aiuti finanziari agli studenti.

Per le quote è previsto il pagamento diretto da parte dei genitori su c/corrente postale intestato alla scuola.

Per un viaggio di istruzione di più classi deve sussistere un rapporto accompagnatori alunni di almeno uno a quindici.

Nel caso di una sola classe gli accompagnatori devono essere due.

Per partecipare a un viaggio d'istruzione o ad una uscita didattica in giornata, gli allievi devono presentare una dichiarazione preventiva con la quale i genitori autorizzano i propri figli a prendere parte all'iniziativa, sollevando altresì l'Istituto da ogni responsabilità.

Gli insegnanti accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Al termine delle visite e dei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori dovranno redigere una relazione, segnalando eventuali disfunzioni o disagi da consegnare al Dirigente.

Rapporto con enti o associazioni

Il rapporto con enti ed associazioni è determinato in base ai criteri fissati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti.

Nessuna forma di propaganda a fini di lucro è consentita all'interno della scuola.

Ogni iniziativa che coinvolga gli alunni o le altre componenti scolastiche al di là della normale attività didattica deve essere approvata dal Consiglio di Istituto e dal Collegio Docenti e comunicata alle famiglie.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto, entrerà in vigore dall'a.s. 2014-15 e verrà distribuito a tutti gli studenti, al personale docente e non docente. E' fatto obbligo a tutti di rispettarlo e farlo rispettare.